



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**Regolamento per la messa in esercizio di impianti ascensori e
montacarichi in servizio privato ed assegnazione numero matricola**

ai sensi del D. P. R. 30 aprile 1999 n. 162 modificato dal D.P.R. n. 214 del 2010 e dall'art. 2 del
D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 in applicazione della Direttiva n. 2014/33/UE

Approvato con Delibera di C.C. n. __ del __/__/____

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - definizioni

Art. 3 - requisiti di sicurezza e tutela della salute

TITOLO II INSTALLAZIONE

Art. 4 - installazione

TITOLO III MESSA IN ESERCIZIO

Art. 5 - messa in esercizio di un nuovo impianto attivazione comunicazione al comune

Art. 6 - natura ed efficacia della comunicazione

Art. 7 - assegnazione del numero di matricola e registro comunale

Art. 8 - variazione del proprietario, manutentore, incaricato verifiche periodiche

Art. 9 - responsabilità dell'impianto

Art. 10 - verifiche periodiche e straordinarie

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11 - disposizioni finali e transitorie — normativa di riferimento

Art. 12 - controlli

Art. 13 - entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato, le loro verifiche periodiche e straordinarie. Sono soggetti alle operazioni di cui sopra tutti gli impianti ascensori e montacarichi in servizio privato installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.
2. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i seguenti elevatori:
 - a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
 - b) gli ascensori da cantiere;
 - c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
 - d) gli ascensori progettati e costruiti a fini militari o di ordine pubblico;
 - e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori (vedi pedanemobili per interventi di ristrutturazione degli edifici o cestelli su gru);
 - f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
 - g) gli apparecchi di sollevamento scenico per spettacoli e rappresentazioni;
 - h) gli apparecchi di sollevamento installati nei mezzi di trasporto;
 - i) gli apparecchi di sollevamento collegati a una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
 - j) i treni a cremagliera;
 - k) le scale e i marciapiedi mobili.

Art. 2

definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento, si intende per Decreto: il D. P. R. 30 aprile 1999 n. 162 ” regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/167 CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”, modificato dal D.P.R. n. 214 del 2010 e dall'art. 2 del D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 in applicazione della Direttiva n. 2014/33/UE.

Ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti, mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose, se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno;

Montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 chilogrammi, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di solo cose, inaccessibile alle persone, o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno alla portata di una persona, che si trova al suo interno;

Piattaforma elevatrice per disabili: un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili;

Proprietario o suo legale rappresentante: il proprietario dello stabile in cui è installato o deve essere installato l'impianto o il legale rappresentante (in caso il proprietario sia una Società). Per gli edifici condominiali, si intende per "legale rappresentante" l'Amministratore del Condominio. Si applicano, inoltre, tutte le altre definizioni previste dal decreto.

Art. 3

Requisiti di sicurezza e tutela della salute

1. Tutti gli impianti installati dopo il 25 giugno 1999 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'art. 4 del decreto.
2. Prima della messa in servizio, il proprietario o il suo legale rappresentante, a garanzia del rispetto della condizione di cui al comma precedente, deve assicurarsi che l'impianto sia munito di marcatura CEE corredato di dichiarazione di conformità, rilasciati dall'installatore.

TITOLO II INSTALLAZIONE

Art. 4

Installazione

1. Per l'installazione degli impianti si applicano le procedure previste dal decreto.
2. L'installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al rilascio di nulla osta o licenza comunale di impianto, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti in materia edilizia.
3. Nei progetti di costruzione, modifica, ristrutturazione di immobili, da presentare al Comune ai fini edilizi, deve essere indicata anche la presenza di impianti elevatori.
4. Per i vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e per quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497, di cui al D.P.R. 151/2011, soggetti al Controllo di Prevenzione Incendi, l'installazione è anche

subordinata al Parere di conformità del progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

5. Per gli edifici adibiti a locali di pubblico trattenimento, quali Cinema, Teatri, ecc, la presenza degli impianti deve essere indicata nei progetti da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento di Pubblica Sicurezza, la quale, nell'ambito delle proprie competenze, può impartire particolari prescrizioni per l'installazione e/o l'esercizio degli impianti, finalizzate alla tutela della sicurezza del pubblico che dovrà accedere a tali locali.

TITOLO III MESSA IN ESERCIZIO

Art. 5

Messa in esercizio di un nuovo impianto attivazione comunicazione al comune

(art. 12 DPR 162/1999 Modificato dall'art. 2 del DPR 10/01/2017 n. 23)

1. Il proprietario di un impianto, o il suo legale rappresentante, deve comunicare al Comune, entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità CE, rilasciata dall'installatore, la messa in esercizio dell'impianto di ascensore o montacarichi; la comunicazione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
2. Costituiscono elementi essenziali della comunicazione:
 - a) Indirizzo dell'ubicazione dell'impianto in uso;
 - b) Dati tecnici relativi alla velocità, portata, corsa, n. fermate e tipo di azionamento;
 - c) Indicazioni (nominativo e ragione sociale) dell'installatore dell'impianto o del fabbricante dell'ascensore (definito tale se la velocità è $< 0,15$ m/s);
 - d) Copia della dichiarazione di conformità (D.Lgs. 17 del 27.1.2010);
 - e) Indicazioni della ditta abilitata alla manutenzione dell'impianto;
 - f) Indicazioni dell'incaricato alle ispezioni periodiche sull'impianto.
 - g) La ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
3. La mancanza di uno solo degli elementi essenziali di cui sopra comporta l'inefficacia della comunicazione, che non può quindi dispiegare alcun effetto, fino a quando la stessa non venga integrata. Ricevuta la comunicazione, il Comune istituisce un fascicolo dell'impianto, in cui sarà inserita ogni documentazione ad esso afferente, acquisita nel tempo.
4. La comunicazione è dovuta anche in caso di successiva variazione dei dati in essa contenuti.

Art. 6

Natura ed efficacia della comunicazione

1. La comunicazione di cui al precedente articolo 5 costituisce titolo per la regolare messa in funzione dell'impianto e sostituisce la licenza di esercizio già prevista dalla Legge 24.10.1942 n. 1415.
2. Tale comunicazione rappresenta una figura giuridica diversa dalla procedura di cui all'art. 19 della Legge 7.8.1990 n. 241, per cui le relative disposizioni si applicano solo se ed in quanto compatibili.
3. La comunicazione acquista efficacia e consente, quindi, l'attivazione dell'impianto (fatto salvo quanto precisato agli ultimi due commi del presente articolo) all'atto dell'assegnazione, da parte del Comune, del numero di matricola, che deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa.
4. Qualora, però, il Comune, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non provveda ad assegnare il numero di matricola, né a richiedere l'integrazione e/o regolarizzazione della comunicazione incompleta e/o irregolare, comunicando contestualmente, il divieto di attivare l'impianto, quest'ultimo, purché sussistano tutti i necessari requisiti e presupposti, può essere messo in funzione, in attesa dell'immatricolazione da parte del Comune.
5. Per gli impianti installati in edifici soggetti al certificato di prevenzione incendi, la messa in servizio è subordinata al rispetto della procedura di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011.
6. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui sopra, all'impianto viene assegnato un numero di matricola dall'autorità competente e contestualmente ne viene data comunicazione al proprietario e all'incaricato alle ispezioni periodiche. In mancanza di tali comunicazioni, l'impianto non può essere messo in esercizio.

Art. 7

Assegnazione del numero di matricola e registro comunale

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa, l'Ufficio preposto del Comune assegna un numero di matricola dell'impianto, da riportare in una targhetta che dovrà essere applicata in zona visibile all'interno della cabina, a cura del responsabile diretto dell'impianto; l'ufficio, inoltre, dà contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
2. Le matricole sono attribuite, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni e l'assegnazione della matricola è annotata su apposito registro comunale, unitamente ai dati principali relativi all'impianto (ubicazione, proprietario, tipo); Il numero di matricola vale a contraddistinguere ed identificare ogni impianto ed è composto come segue:
 - a) - codice ISTAT (080038) del Comune di Gioia Tauro;
 - b) - numero progressivo di registro;

- c) - anno di immatricolazione;
3. La sostituzione dell'intero impianto con altro recante altro numero di fabbricazione equivale a messa in esercizio di un nuovo impianto e comporta l'attribuzione da parte del Comune di un diverso numero di matricola.
4. L'assegnazione del numero di matricola, nonché l'annotazione sul registro comunale sono soggetti a diritti di segreteria, da pagare al momento della comunicazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8

Variazione del proprietario, manutentore, incaricato verifiche periodiche

1. In caso di sostituzione del proprietario, del manutentore, o dell'incaricato delle verifiche periodiche deve essere presentata, entro il termine di 30 giorni dall'evento, una comunicazione al Comune, che provvede alle relative annotazioni; Nella comunicazione deve essere precisata la data di decorrenza del nuovo incarico, ai fini dell'esatta individuazione del soggetto responsabile.

Art. 9

Responsabilità dell'impianto

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è il responsabile diretto dell'impianto installato ed è tenuto a far effettuare regolari manutenzioni, nonché a sottoporre l'impianto a visita periodica ogni due anni.
2. Sul proprietario o suo legale rappresentante ricade anche l'obbligo di far rispettare i divieti di cui all'art. 17 del decreto, relativi all'uso degli impianti da parte di determinate categorie di persone e all'impiego dei minori nelle operazioni di manovra.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei singoli casi, eventuali negligenze od omissioni possono dar luogo anche a responsabilità di rilievo penale.

Art. 10

Verifiche periodiche e straordinarie

(artt. 13 e 14 DPR 30/04/1999 come modificato dall'art. 2 del DPR 10/01/2017, n. 23)

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni; in caso di mancata effettuazione di verifica biennale dell'impianto, da parte del proprietario dello stabile o del suo legale rappresentante, il Comune avvierà il procedimento di stato di fermo dell'impianto, concedendo giorni 10, per l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.

Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità.

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente Ufficio Comunale per i provvedimenti di competenza.

3. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il Comune dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.

Per l'emissione dell'Ordinanza di Stato di Fermo, il Comune si avvale del Corpo di Polizia Municipale, che sottopone allo STATO DI FERMO l'impianto con l'apposizione di sigilli a tutte le porte e di un cartello recante il divieto di utilizzo e gli estremi del relativo provvedimento comunale, dandone notizie al competente Ufficio, trasmettendo copie del Verbale di Fermo e del conseguenziale ripristino dell'impianto, dopo l'emanazione, da parte del Comune, dell'atto di revoca del relativo provvedimento.

4. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 del presente regolamento, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.

5. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio; il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto con le modalità riportate al comma 3 Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.

6. La verifica straordinaria è altresì eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nel caso siano apportate all'impianto le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

- a) il cambiamento della velocità;
- b) il cambiamento della portata;
- c) il cambiamento della corsa;
- d) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
- e) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

disposizioni finali e transitorie — normativa di riferimento

1. Gli impianti che, al 25 giugno 1999, data di entrata in vigore del decreto, erano sprovvisti della certificazione CE di conformità o della licenza di esercizio, possono essere regolarmente utilizzati solo se, entro i termini stabiliti dal decreto, come prorogati per effetto di successivi provvedimenti, il proprietario o il suo legale rappresentante abbia presentato al Comune il verbale di collaudo positivo, effettuato, secondo le norme previgenti, da uno dei seguenti soggetti:

- a) organismi competenti ai sensi della legge 1415/42 e dall'ispesl;
- b) organismi di certificazione notificati ai sensi dell'art. 9 del decreto;
- c) installatore avente il proprio sistema di qualità certificato ai sensi del decreto;
- e) installatore con apposita autocertificazione corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

Normativa di riferimento:

- 1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002, n. 129 Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.
- 2) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
- 3) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori pubblicato in GU n.62 del 15-3-2017.

Art. 12

Controlli

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto e del presente regolamento è effettuata, negli ambiti di rispettiva competenza, dal Comune, da tutti gli organismi pubblici preposti alle verifiche tecniche, dal Comando Provinciale Vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine.
2. Il Comune, per i controlli di sua competenza, può avvalersi, a seconda dei casi, del Corpo di Polizia Municipale, del personale tecnico interno o esterno in caso di accertata carenza di competenza.
3. Il proprietario o il suo legale rappresentante è tenuto a consentire, in ogni momento, le ispezioni e i controlli delle Autorità competenti e degli organismi tecnici preposti e ad esibire agli stessi, in caso di

richiesta, il libretto dell'impianto con la documentazione obbligatoria che ad esso deve essere allegata.

4. Nell'ambito delle verifiche di propria competenza, in particolare per quanto attiene alla regolare effettuazione delle verifiche biennali, il Comune può chiedere al proprietario o suo legale rappresentante di portare in visione il libretto dell'impianto con i relativi allegati obbligatori ed acquisirne copia ai propri atti.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale che lo approva; dalla data di entrata in vigore cessano di avere efficacia tutte le eventuali disposizioni, diverse e incompatibili, contenute in precedenti provvedimenti comunali a carattere normativo.